Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella, n. 28943 del 04.12.2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. FERRO Massimo - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso xxxx-2016 proposto da:

DEBITRICE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore unico e **FIDEIUSSORI**;
- ricorrenti -

contro

BANCA;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. xxxx/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - La **BANCA** chiedeva e otteneva nei confronti di **DEBITRICE s.r.l.**, quale debitrice principale, e di **FIDEIUSSORI**, quali fideiussori, un decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 198.779,68, oltre interessi, in relazione ad alcuni rapporti bancari in sofferenza.

Gli intimati proponevano opposizione che il Tribunale di Alessandria respingeva.

2. - Il gravame proposto contro la sentenza di prime cure era respinto dalla Corte di appello con pronuncia resa il 29 settembre 2015.

3. - La società e i nominati fideiussori ricorrono ora per cassazione, facendo valere tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la **Banca OMISSIS**, già **BANCA**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il **PRIMO MOTIVO** denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115c.p.c. per asserita mancata contestazione, da parte di **DEBITRICE**, dell'entità complessiva del debito nei confronti della

FIDEIUSSIONI: la decadenza ex art. 1957 c.c. può essere preventivamente rinunciata dal garante

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

banca. Viene in particolare censurata l'affermazione della sentenza di appello secondo cui non era stata mai in contestazione l'entità complessiva del debito della suddetta società nei confronti della **BANCA**. Deducono in proposito i ricorrenti di aver sempre contestato l'ammontare globale del credito azionato da controparte.

Il motivo non è fondato.

Il fatto che gli odierni ricorrenti, nel proprio atto d'appello, avessero affermato che il credito oggetto di ingiunzione non era rappresentato da insolvenze della società, risultando piuttosto "*unilateralmente creato in forza della lettera 2.3.2007 di revoca dei quattro rapporti*", non implica che nella circostanza fosse stata contestata l'entità dell'esposizione debitoria maturata per effetto della suddetta revoca (pari al complessivo ammontare delle somme erogate dalla banca in esecuzione dei contratti di apertura di credito e di finanziamento, maggiorate degli interessi), quanto, semmai, la legittimità della revoca stessa.

Se è vero, poi, che gli appellanti avevano eccepito l'avvenuto versamento di euro 23.200,00, è altrettanto vero che il giudice distrettuale non ha omesso di prendere in considerazione tale deduzione, ma ha sottolineato che il pagamento non poteva essere imputato alle rate dei finanziamenti, rispetto alle quali esso non aveva alcuna attinenza (cfr. sentenza, pag. 10). Si tratta, come è evidente, di un rilievo che, oltre a fondarsi su di un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede, è chiaramente incompatibile con la valorizzazione, da parte della Corte del merito, di una condotta di non contestazione (dal momento che, diversamente, il giudice distrettuale non avrebbe scrutinato la questione relativa alla imputazione della detta rimessa).

È inoltre da segnalare che la stessa Corte di appello, nel precisare (a pag. 8 della sentenza) che l'importo di 38.462,72 costituiva il "capitale residuo" di uno dei due contratti di finanziamento, ha inteso porre in luce che quell'importo era dovuto in ragione della decadenza dell'obbligato dal beneficio del termine (avendo essa Corte rammentato, come si è visto, che la banca aveva provveduto alla "revoca di tutti gli affidamenti e finanziamenti"). L'affermazione di non contestazione, anche in questo caso, si riferisce, senza dubbio, all'ammontare dell'importo in questione (che infatti i ricorrenti non deducono sia stato confutato nel quantum), non alla sua spettanza, che non era infatti pacifica, essendo controverso proprio l'esercizio del recesso dell'istituto di credito dai diversi rapporti di affidamento e finanziamento intrattenuti con la società Scalia Engineering. 2. - Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degliartt. 1175e1375c.c., in relazione agli artt. 1845, 1816 e 1844, con riguardo alla negata arbitrarietà del comportamento della banca nell'esercizio di recesso. Assumono in sostanza gli istanti che la banca, alla luce dei principi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto salvaguardare l'interesse della controparte, a prescindere dalle specifiche prescrizioni contrattuali in deroga alla disciplina di cui agliartt. 1816,1844e1845c.c.

Il motivo deve essere disatteso.

Esso è anzitutto carente di autosufficienza, in quanto i ricorrenti non riproducono, nel corpo del ricorso, il preciso contenuto delle clausole cui fanno riferimento.

Proprio con riguardo alla disciplina convenzionale del recesso le ricorrenti censurano, nel motivo, l'affermazione della Corte di merito secondo cui la pattuizione contrattuale che prevedeva detta facoltà era applicabile anche ai contratti a tempo determinato, assumendo, in contrario, che doveva aversi riguardo alla "diversa incidenza che la percezione della durata di un contratto può esercitare sul comportamento delle parti". In tal modo, però, esse formulano una censura sull'interpretazione della clausola che, oltre a scontare il difetto di autosufficienza di cui si è detto, non si misura con il principio per cui l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, che è censurabile in sede di legittimità facendo esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene

Ex Parte

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

violate ed ai canoni in esse contenuti e precisando, inoltre, in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai principi legali assunti come violati o li abbia applicati in modo illogico, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 agosto 2004, n. 15381).

Va poi evidenziato che la questione del rispetto, da parte della banca, dei nominati principi di correttezza e buona fede è stata ampiamente esaminata dalla Corte di appello (pagg. da 9 a 12 della sentenza) che sul punto ha reso un accertamento insuscettibile di censura avanti a questa Corte di legittimità. Come è noto, infatti, è rimesso al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis: Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921).

3. - Col **TERZO MOTIVO** viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. in relazione agli artt. 1175e1375 c.c., riguardo ai principi generali in materia di decadenza e correttezza nei rapporti giuridici tra privati. A fronte della affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui l'art. 1957 c.c. è norma dispositiva, che era stata espressamente derogata nel caso di specie per i tre fideiussori, viene osservato che la inderogabilità della norma in questione non era illimitata e che, in particolare, la clausola contrattuale doveva ritenersi nulla in quanto contrastava con l'accessorietà dell'obbligazione di garanzia: in altri termini il giudice del merito aveva implicitamente negato la specifica funzione che, nella fattispecie, l'istituto della decadenza, assolve.

Nemmeno tale motivo merita accoglimento.

Detto che gli artt. 1175 e 1375 c.c. sono invocati a sproposito, giacché tali norme operano nella fase attuativa del rapporto (rispettivamente obbligatorio e contrattuale), mentre nella fattispecie si fa questione della nullità di una pattuizione - e quindi del momento genetico del negozio -, la Corte, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che ribadire la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (per tutte: Cass. 24 settembre 2013, n. 21867; Cass. 18 aprile 2007, n. 9245).

4. - Il ricorso è dunque respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, trovando applicazione il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2017

Ex Parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376